

Avv. Riccardo Ferretti
Viale Gramsci n. 16 - Napoli

AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto avvocato Riccardo Ferretti, nella qualità di difensore del sig. **Michele Mastroluca**, (c.f. MSTMHL85E13G273A), nel giudizio nrg. **6517/2023** pendente dinanzi alla Sez. IV - Ter del TAR Lazio – Roma, provvede alla redazione del presente avviso, da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza all'**Ordinanza della Sezione 4^a Ter del TAR Lazio – Roma, n. 6530/2023 del 27/09/2023 emessa nel giudizio nrg. 6517/2023.**

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale:

TAR Lazio – Roma, nrg. 6517/2023.

2. Nome dei ricorrenti ed Amministrazioni evocate in giudizio:

- Michele Mastroluca (**ricorrente**)
- Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)
- Formez PA in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)
- Commissione Interministeriale RIPAM in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**);
- Commissione del concorso pubblico a 2293 posti di personale non dirigenziale (**Amministrazione intimata**)

3. Estremi dei provvedimenti impugnati tramite ricorso ed oggetto del giudizio:

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:

a) della valutazione pari a 27,25 punti della prova scritta del ricorrente del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021;

b) del quesito n. 23 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a);

c) della graduatoria finale di merito del concorso sub a), pubblicata in data 24 febbraio 2023, nella parte in cui colloca il ricorrente (identificato con il barcode 0000004483830) alla posizione 2801 con 27,25 punti;

per quanto di ragione:

d) dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a);

e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente

nonché per l'accertamento:

e) del diritto del ricorrente all'assegnazione di ulteriori 1 punto per l'annullamento del quesito n. 23, aggiuntivo rispetto ai 27,25 già conseguiti all'esito della prova scritta.

3.1. Estremi dei provvedimenti impugnati tramite ricorso per motivi aggiunti:

per l'annullamento con i presenti motivi aggiunti, previa adozione di misure cautelari:

a) in parte qua, della graduatoria finale di merito (profilo AMM), come risultante a seguito della rettifica del 19/04/2023, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo

pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021;

b) per quanto di ragione, dei provvedimenti, di data e numero sconosciuti, adottati dall'Amministrazione attinenti alla fase di scelta sedi dei vincitori di concorso, laddove non includono il ricorrente;

c) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente.

3.2 Sunto dei motivi di ricorso e dei motivi contenuti nei motivi aggiunti:

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL BANDO DI CONCORSO. AMBIGUITÀ ED ERRONEITÀ DEL QUESITO CONTESTATO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ERRONEITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI *PAR CONDICIO* CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Con il primo ed unico motivo di ricorso si contesta l'irragionevolezza del quesito n. 23 del questionario somministrato alla ricorrente nel corso della prova scritta del concorso indetto per la copertura, presso diverse amministrazioni, di 2293 posti su ruoli non dirigenziali.

Il quesito recita come segue:

What's a synonym of the adjective "honest"?

1° *Truthfull.*

2° *Memorable.*

3° *Proper.*

Orbene, la censura riferita al quesito è finalizzata a porre in evidenza l'illogicità ed ambiguità dello stesso, nello specifico con riguardo all'errata formulazione della risposta indicata come esatta dall'Amministrazione.

Infatti, il vocabolo "truthfull" non esiste in lingua inglese, sicché il quesito non contiene alcuna risposta esatta.

Il motivo si riporta alla giurisprudenza del TAR Lazio, afferente proprio al quesito in questione, per cui:

“La risposta indicata come corretta dall'Amministrazione è senza dubbio sbagliata perché presenta un errore grammaticale, dato che “Truthful” si scrive con una sola “l”. Il medesimo

termine con due “l”, invece, non corrisponde ad alcun vocabolo della lingua inglese.” (Cfr. ex multis TAR Lazio, Sez. IV°, sent. n. 11796/2022)

Per quanto concerne i motivi aggiunti: avverso l’impugnata graduatoria rettificata si sono riproposti in originale le medesime doglianze già introdotte con il ricorso principale, mutuando tali atti i medesimi vizi dei provvedimenti ivi gravati, in quanto ad essi direttamente consequenziali, sicché si rinvia al suesposto sunto dei motivi di censura

4. Indicazione dei controinteressati verso i quali è rivolta la notifica per pubblici proclami:

la presente pubblicazione è rivolta nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria finale di merito, relativa al profilo professionale identificato con il **Codice AMM**, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Cultura e dell’Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021, **si allega al presente avviso la graduatoria in questione:**

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal TAR Lazio – Roma con Ordinanza della Sezione 4^a Ter del TAR Lazio – Roma, n. 6530/2023 del 27/09/2023 emessa nel giudizio nrg. 6517/2023.

7. Testo integrale del ricorso:

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
– ROMA

Ricorre il dott. **Michele Mastroluca** nato a Palermo (PA) il 13.05.1985, (c.f. **MSTMHL85E13G273A**), rapp.to e difeso, giusta procura su separato atto, dall’avv.to Riccardo Ferretti (c.f. **FRRRCR92A11F839U**), con il quale elettivamente domicilia presso l’indirizzo PEC avvocato.ferretti@pec.it, nonché in Napoli al viale Gramsci n. 16 (Studio Legale Abbamonte) - fax 081 663383.

Contro:

Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del legale rapp.te p.t.;

Commissione interministeriale per l’attuazione del progetto Ripam in persona del legale rapp.te p.t.;

Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l’Ammodernamento delle PP.AA., nella persona del legale rappresentante pro tempore

Pec: avvocato.ferretti@pec.it - Mail: r.ferretti@outlook.it

Cell. 346 4789569 - Tel. 081 7611115

P.IVA 09137301215 - C.F. FRRRCR92A11F839U

Commissione del concorso pubblico a 2293 posti a di personale non dirigenziale in persona del legale rapp.te p.t.;

nonché nei confronti:

Allena Marco domiciliato presso la PEC: marco.allena@pec.it

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:

a) della valutazione pari a 27,25 punti della prova scritta del ricorrente del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021;

b) del quesito n. 23 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a);

c) della graduatoria finale di merito del concorso sub a), pubblicata in data **24 febbraio 2023**, nella parte in cui colloca il ricorrente (identificato con il barcode **0000004483830**) alla posizione 2801 con 27,25 punti;

per quanto di ragione:

d) dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a);

e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente

nonché per l'accertamento:

e) del diritto del ricorrente all'assegnazione di ulteriori **1 punto** per l'annullamento del quesito n. 23, aggiuntivo rispetto ai 27,25 già conseguiti all'esito della prova scritta.

FATTO

A) Il ricorrente partecipava al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato, indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021.

Nello specifico, il ricorrente partecipava per le 1.250 posizioni relative al profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo gestionale, definite dal Codice AMM.

Secondo la disciplina prevista dal Bando, la procedura concorsuale si sarebbe articolata in **due fasi:**

- **Una prova selettiva scritta**, differente per ognuno dei profili professionali banditi, regolata **dall'art. 6 del Bando, consistente nella somministrazione di un questionario composto da 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, per un punteggio massimo conseguibile di 30 punti e idoneità fissata a 21.** Per ciascuna risposta veniva attribuito il seguente punteggio:
 - risposta esatta +0,75 punti;
 - risposta mancante 0 punti;
 - risposta errata -0,25 punti.
- **Una fase di valutazione titoli**, regolata dall'art. 7 del Bando, alla quale hanno accesso esclusivamente i candidati risultati idonei alla prova scritta;

Il ricorrente sosteneva la prova scritta con le modalità stabilite dal Bando e la **superava** ottenendo **27,25 punti** sui 30 disponibili.

B) In data **24 febbraio 2023**, l'Amministrazione pubblicava sul sito web istituzionale di FormezPA la graduatoria finale di merito del concorso *de quo*, nella quale il ricorrente **si collocava 2801° con 27,25 punti**.

A seguito della pubblicazione della graduatoria, il ricorrente si rendeva conto della penalizzazione, in termine di piazzamento, determinata dalla presenza nel questionario della prova scritta **di un quesito di lingua inglese, palesemente errato.**

Tale quesito, infatti, costava al ricorrente ben 1 punto, che, alla luce della graduatoria, **determinava la perdita di almeno 1338 posizioni.**

Nello specifico, si tratta del quesito **n. 23 del test somministrato** al ricorrente, che presenta evidenti profili di erroneità, considerato che la soluzione indicata dall'Amministrazione come esatta è un vocabolo che in lingua inglese **non esiste.**

Il quesito in questione è già stato oggetto di plurime pronunce di annullamento da parte di codesto on.le TAR (*ex multis*: **TAR Lazio, Sez. IV, nn 14940/2022, 12409/2022, 14619/2022, 14328/2022**).

La presenza del quesito impugnato rende illegittimo il piazzamento in graduatoria del ricorrente, ed il relativo punteggio, in quanto inferiore rispetto a quello che avrebbe conseguito se il questionario fosse stato scevro di errori, sicché se ne chiede l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL BANDO DI CONCORSO. AMBIGUITÀ ED ERRONEITÀ DEL QUESITO CONTESTATO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ERRONEITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Orbene, la valutazione di (27,25/30) assegnata alla prova scritta del ricorrente, è diretta conseguenza della presenza nel questionario di un quesito di inglese evidentemente errato.

Nel dettaglio, il quesito in questione è contraddistinto dal numero **23** del test somministrato al ricorrente.

I.a. Il quesito n. 23 recita:

What's a synonym of the adjective "honest"?

1° **Truthfull**. (+0,75 punti, risposta indicata come esatta dall'Amministrazione)

2° *Memorable*.

3° *Proper*. (**risposta indicata dal ricorrente**)

L'Amministrazione ha indicato come esatta la 1° opzione "Truthfull" (**vocabolo inesistente in lingua inglese**), mentre il ricorrente ha indicato come risposta la 3° opzione "Proper", subendo, ingiustamente, l'applicazione della penalità prevista per le risposte errate pari a - 0,25 punti.

Orbene, la risposta indicata come esatta dalla Commissione di concorso, si rivela **palesamente errata, in quanto la parola "truthfull" è un vocabolo che non esiste**, e ciò è facilmente riscontrabile attraverso una verifica su di un qualsivoglia dizionario di lingua inglese.

A tal proposito si rinvia al Cambridge Dictionary che, a seguito di ricerca del termine "truthfull", **non fornisce alcun risultato** (<https://dictionary.cambridge.org/it/spellcheck/inglese/?q=truthfull>), medesimo esito si ottiene se la ricerca viene effettuata sul Collins Dictionary (<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/answer-truthfully>), in quest'ultimo caso **il dizionario rinvia automaticamente alla parola "truthfully"** che può essere tradotto in italiano in "onestamente".

Per completezza si riporta anche l'esito della ricerca su di uno dei più importanti dizionari di lingua online WordReference.com, che fornisce il risultato "**Traduzione di truthfull non trovata**" ed offre in alternativa le seguenti soluzioni "truthful" e "truthfully" (<https://www.wordreference.com/enit/truthfull>).

Ne deriva che – incontrovertibilmente – il vocabolo indicato dall'Amministrazione come sinonimo di "honest", in realtà è una parola **inesistente**.

Pertanto, il quesito è affetto da un **manifesto profilo di erroneità** che non può che condurre al suo annullamento.

Sulla legittimità di tale quesito si è già espresso, con diverse pronunce, anche codesto on.le TAR che ha accertato l'illegittimità dello stesso affermando che: "**La risposta indicata come corretta dall'Amministrazione è senza dubbio sbagliata perché presenta un errore grammaticale, dato che "Truthful" si scrive con una sola "l". Il medesimo termine con due "l", invece, non corrisponde ad alcun vocabolo della lingua inglese.** In merito occorre ricordare che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, sia di primo grado che di appello, in sede di pubblico concorso, «ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta "indubitabilmente esatta"» (così, da ultimo, Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756).

Ebbene, nel caso di specie, appare icu oculi l'erroneità della risposta indicata come corretta dall'Amministrazione, con conseguente sindacabilità di un ambito pur caratterizzato da amplissima discrezionalità. Né risulta convincente la difesa dell'Amministrazione secondo cui il candidato preparato avrebbe potuto riconoscere il "refuso" e indicare la risposta n. 1, perché la presenza di un errore nella stessa formulazione della risposta asseritamente corretta ha assunto un carattere chiaramente equivoco, decettivo e fuorviante. La commissione, invero, «non deve tendere "tranelli" e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o l'"approssimativamente più accettabile", per così dire, anziché quella – l'unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo» (così Cons. Stato, n. 6756 del 2022, cit.) (ex multis TAR Lazio, Sez. IV°, sent. n. 11796/2022).

I.b. Premesso tale profilo, si aggiunga che tra le tre opzioni fornite **l'unica a poter essere ritenuta un sinonimo di "honest" è "proper"**.

Infatti, nel quesito non è in alcun modo specificato in che "senso" debba essere inteso "honest", sicché, anche "proper" risponde alla domanda, laddove si intenda "honest" nel senso di "genuine".

In quest'ultimo caso "proper" rientra tra i sinonimi di "honest", come si può verificare da una ricerca sul Collins Dictionary (<https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/inglese-sinonimi/honest>).

Tra le opzioni di risposta disponibili, quella indicata dal ricorrente è **l'unica esatta**, poiché "proper" è l'unico vocabolo che può essere ritenuto un sinonimo di "honest", se "honest" viene inteso nel senso di "genuine".

Si deve altresì osservare che, nell'ambito delle prove scritte svolte sulla base di test a risposta multipla, l'Amministrazione ha la facoltà di inserire tra le opzioni di risposta i c.d. *distrattori*, risposte errate formulate in maniera tale da "attrarre" l'attenzione del candidato, in quanto simili alla risposta esatta, allo scopo di indurlo in errore.

È chiaro che un candidato a conoscenza della lingua inglese, come il ricorrente, ben sapendo che il vocabolo "truthfull" non esiste, poteva orientarsi sulla 3° opzione, poiché quest'ultima rientra tra i sinonimi di "honest".

Con riguardo ai criteri ai quali la Pubblica Amministrazione si deve attenere nella formulazione dei quesiti a risposta multipla da somministrare nel corso di prove concorsuali, il GA si è più volte espresso affermando che: "... il metodo dei test selettivi con domande a risposta multipla richiede che tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862)" (Cfr. TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021). I.c. Orbene, in ragione della manifesta erroneità della risposta indicata come esatta dall'Amministrazione, nonché dalla presenza di una valida alternativa tra le soluzioni concesse, ossia "proper", opzione, tra l'altro, indicata dal ricorrente, il quesito non può che essere ritenuto meritevole di annullamento.

Pertanto, al ricorrente **spetta il riconoscimento di 1 punto in più (0,75+0,25)**, dovuto alla rimozione della penalità ingiustamente applicata pari a - 0,25, nonché al riconoscimento del punteggio positivo spettante per il quesito pari a +0,75, consentendogli, in tal modo.

Sul recupero del punteggio da parte del candidato al quale è stato somministrato un quesito successivamente accertato illegittimo, si richiama una **recente** pronuncia del TAR Lazio che ha statuito come segue: "*In accoglimento del ricorso, dal punteggio riportato dalla ricorrente va eliminata la penalità e aggiunto il punteggio relativo alla risposta esatta: il che determina, per effetto della risposta fondatamente contestata (comportando, tale fondatezza, l'assegnazione di 1,125) l'incremento del punteggio a 21,375 per la prova scritta.*" (Cfr. TAR Lazio, Sez. IV°, n. 2239/2023).

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di impugnazione.

Il *periculum in mora* è anch'esso evidente, poiché la presenza del quesito di inglese ha determinato la perdita di 1 punto, ciò ha gravemente pregiudicato il posizionamento in graduatoria del ricorrente.

Infatti, il ricorrente si è piazzato 2801°, mentre, se avesse ottenuto 1 punto in più, avrebbe raggiunto almeno la posizione 1463°, ossia la prima occupata da candidati con 28,25 punti, con un miglioramento, quindi, **di oltre 1300 posizioni**.

Tale pregiudizio, inoltre, **si riflette negativamente sulle possibilità del ricorrente di rientrare nei primi scorrimenti di graduatoria**, considerato che, allo stato, si ritrova distanziato di almeno 1700 posizioni dall'ultimo vincitore.

Di contro, **la rettifica del punteggio lo porterebbe a ridosso dei vincitori di concorso**, con aumento esponenziale delle possibilità di ottenere l'ambita posizione lavorativa a seguito dei futuri scorrimenti che interesseranno la graduatoria.

Pertanto, si chiede all'on.le Collegio adito di **disporre il riesame del punteggio attribuito alla prova scritta nel senso indicato in ricorso, con conseguente aggiornamento del piazzamento in graduatoria**.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Laddove codesto On.le TAR lo ritenga necessario, si fa istanza affinché, in ragione dell'elevato numero dei candidati inseriti nella graduatoria finale del concorso *de quo*, relativamente al profilo codice AMM, che verrebbero sopravanzati dal ricorrente in caso di accoglimento, **conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali su specifica sezione a ciò predisposta del sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica**.

P.Q.M.

Si chiede che l'On.le TAR, in accoglimento del presente ricorso e previa adozione di misure cautelari, pronunci l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa. Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore dell'avvocato antistatario.

La presente controversia verte in materia di pubblico impiego ed il CU dovuto è pari ad €. 325,00.

Napoli – Roma, lì 17/04/2023

Pec: avvocato.ferretti@pec.it - Mail: r.ferretti@outlook.it

Cell. 346 4789569 - Tel. 081 7611115

P.IVA 09137301215 - C.F. FRRRCR92A11F839U

Avv. Riccardo Ferretti

7.1 Testo integrale del ricorso per motivi aggiunti:

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

– ROMA

MOTIVI AGGIUNTI al ricorso nrg. 6517/2023

Nell'interesse del dott. **Michele Mastroluca** nato a Palermo (PA) il 13.05.1985, (c.f. MSTMHL85E13G273A), rapp.to e difeso, giusta procura su separato atto, dall'avv.to Riccardo Ferretti (c.f. FRRRCR92A11F839U), con il quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo PEC avvocato.ferretti@pec.it, nonché in Napoli al viale Gramsci n. 16 (Studio Legale Abbamonte) - fax 081 663383.

Contro:

Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri in persona del legale rapp.te p.t.;

nonché nei confronti:

Allena Marco domiciliato presso la PEC: marco.allena@pec.it

per l'annullamento con i presenti motivi aggiunti, previa adozione di misure cautelari:

- a) *in parte qua*, della graduatoria finale di merito (profilo AMM), **come risultante a seguito della rettifica del 19/04/2023**, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021;
- b) per quanto di ragione, dei provvedimenti, di data e numero sconosciuti, adottati dall'Amministrazione attinenti alla fase di scelta sedi dei vincitori di concorso, laddove non includono il ricorrente;
- c) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente.

FATTO

A) Il ricorrente partecipava al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato, indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021. Nello specifico, il ricorrente partecipava per le 1.250 posizioni relative al profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo gestionale, definite dal Codice AMM.

Secondo la disciplina prevista dal Bando, la procedura concorsuale si sarebbe articolata in **due fasi**:

- **Una prova selettiva scritta**, differente per ognuno dei profili professionali banditi, regolata **dall'art. 6 del Bando**, consistente nella somministrazione di un questionario composto da 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, per un punteggio massimo conseguibile di 30 punti e idoneità fissata a 21. Per ciascuna risposta veniva attribuito il seguente punteggio:
 - risposta esatta +0,75 punti;
 - risposta mancante 0 punti;
 - risposta errata -0,25 punti.
- **Una fase di valutazione titoli**, regolata dall'art. 7 del Bando, alla quale hanno accesso esclusivamente i candidati risultati idonei alla prova scritta;

Il ricorrente sosteneva la prova scritta con le modalità stabilite dal Bando e la **superava** ottenendo **27,25 punti** sui 30 disponibili.

B) In data **24 febbraio 2023**, l'Amministrazione pubblicava sul sito web istituzionale di FormezPA la graduatoria finale di merito del concorso *de quo*, nella quale il ricorrente **si collocava 2801° con 27,25 punti**.

A seguito della pubblicazione della graduatoria, il ricorrente si rendeva conto della penalizzazione, in termine di piazzamento, determinata dalla presenza nel questionario della prova scritta **di un quesito di lingua inglese, palesemente errato**.

Tale quesito, infatti, costava al ricorrente ben 1 punto, che, alla luce della graduatoria, **determinava la perdita di almeno 1338 posizioni**.

Nello specifico, si trattava del quesito n. 23 del test somministrato al ricorrente, che presenta evidenti profili di erroneità, considerato che la soluzione indicata dall'Amministrazione come esatta è un vocabolo che in lingua inglese **non esiste**.

Il quesito in questione è già stato oggetto di plurime pronunce di annullamento da parte di codesto on.le TAR (*ex multis*: TAR Lazio, Sez. IV, nn 14940/2022, 12409/2022, 14619/2022, 14328/2022).

C) Nel delineato contesto il ricorrente si vedeva costretta ad adire codesto on.le TAR allo scopo di chiedere l'annullamento degli atti meglio indicati nell'epigrafe del ricorso introduttivo e la conseguente rettifica del suo posizionamento in graduatoria. **Nelle more della celebrazione della camera di consiglio fissata per la discussione dell'istanza cautelare, l'Amministrazione adottava, in data 19 aprile 2023, un provvedimento di rettifica della graduatoria finale di merito, all'esito del quale il posizionamento del ricorrente variava dalla 2801° alla 2877° posizione, mentre il punteggio rimaneva invariato.**

In data 10/05/2023, si celebrava la camera di consiglio all'esito della quale il Collegio autorizzava la notifica del ricorso tramite pubblici proclami che venivano tempestivamente effettuati.

Altresì, per la prosecuzione della trattazione dell'istanza cautelare veniva fissata la camera di consiglio del 27/06/2023.

Orbene, la graduatoria rettificata risulta affetta da illegittimità derivata stante la conferma dell'illegittimo punteggio assegnato

Pec: avvocato.ferretti@pec.it - Mail: r.ferretti@outlook.it

Cell. 346 4789569 - Tel. 081 7611115

P.IVA 09137301215 - C.F. FRRRCR92A11F839U

al ricorrente, pertanto se ne chiede l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, per i seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

Avverso l'impugnata graduatoria rettificata si ripropongono in originale le medesime doglianze già introdotte con il ricorso principale, mutuando tali atti i medesimi vizi dei provvedimenti ivi gravati, in quanto ad essi direttamente consequenziali

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL BANDO DI CONCORSO. AMBIGUITÀ ED ERRONEITÀ DEL QUESITO CONTESTATO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ERRONEITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Orbene, la valutazione di (27,25/30) assegnata alla prova scritta del ricorrente, è diretta conseguenza della presenza nel questionario di un quesito di inglese evidentemente errato.

Nel dettaglio, il quesito in questione è contraddistinto dal numero 23 del test somministrato al ricorrente.

I.a. Il quesito n. 23 recita:

What's a synonym of the adjective "honest"?

1° **Truthfull**. (+0,75 punti, risposta indicata come esatta dall'Amministrazione)

2° *Memorable*.

3° *Proper*. (**risposta indicata dal ricorrente**)

L'Amministrazione ha indicato come esatta la 1° opzione "Truthfull" (**vocabolo inesistente in lingua inglese**), mentre il ricorrente ha indicato come risposta la 3° opzione "Proper", subendo, ingiustamente, l'applicazione della penalità prevista per le risposte errate pari a - 0,25 punti.

Orbene, la risposta indicata come esatta dalla Commissione di concorso, si rivela **palesamente errata, in quanto la parola "truthfull" è un vocabolo che non esiste**, e ciò è facilmente riscontrabile attraverso una verifica su di un qualsivoglia dizionario di lingua inglese.

A tal proposito si rinvia al Cambridge Dictionary che, a seguito di ricerca del termine "truthfull", **non fornisce alcun risultato** (<https://dictionary.cambridge.org/it/spellcheck/inglese/?q=truthfull>), medesimo esito si ottiene se la ricerca viene effettuata sul Collins Dictionary (<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/answer-truthfully>), in quest'ultimo caso **il dizionario rinvia automaticamente alla parola "truthfully"** che può essere tradotto in italiano in "onestamente".

Per completezza si riporta anche l'esito della ricerca su di uno dei più importanti dizionari di lingua online WordReference.com, che fornisce il risultato **"Traduzione di truthfull non trovata"** ed offre in alternativa le seguenti soluzioni "truthful" e "truthfully" (<https://www.wordreference.com/enit/truthfull>).

Ne deriva che – incontrovertibilmente – il vocabolo indicato dall'Amministrazione come sinonimo di "honest", in realtà è una parola **inesistente**.

Pertanto, il quesito è affetto da un **manifesto profilo di erroneità** che non può che condurre al suo annullamento.

Sulla legittimità di tale quesito si è già espresso, con diverse pronunce, anche codesto on.le TAR che ha accertato l'illegittimità dello stesso affermando che: **"La risposta indicata come corretta dall'Amministrazione è senza dubbio sbagliata perché presenta un errore grammaticale, dato che "Truthful" si scrive con una sola "l". Il medesimo termine con due "l", invece, non corrisponde ad alcun vocabolo della lingua inglese. In merito occorre ricordare che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, sia di primo grado che di appello, in sede di pubblico concorso, «ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta "indubabilmente esatta"» (così, da ultimo, Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756). Ebbene, nel caso di specie, appare icu oculi l'erroneità della risposta indicata come corretta dall'Amministrazione, con conseguente sindacabilità di un ambito pur caratterizzato da amplissima discrezionalità. Né risulta convincente la difesa dell'Amministrazione secondo cui il candidato preparato avrebbe potuto riconoscere il "refuso" e indicare la risposta n. 1, perché la presenza di un errore nella stessa formulazione della risposta asseritamente corretta ha assunto un carattere chiaramente equivoco, decettivo e fuorviante. La commissione, invero, «non deve tendere "tranelli" e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o l'"approssimativamente più accettabile", per così dire, anziché quella – l'unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo» (così Cons. Stato, n. 6756 del 2022, cit.)** (ex multis TAR Lazio, Sez. IV°, sent. n. 11796/2022).

I.b. Premesso tale profilo, si aggiunga che tra le tre opzioni fornite **l'unica a poter essere ritenuta un sinonimo di "honest" è "proper"**.

Infatti, nel quesito non è in alcun modo specificato in che "senso" debba essere inteso "honest", sicché, anche "proper" risponde alla domanda, laddove si intenda "honest" nel senso di "genuine".

In quest'ultimo caso "proper" rientra tra i sinonimi di "honest", come si può verificare da una ricerca sul Collins Dictionary (<https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/inglese-sinonimi/honest>).

Tra le opzioni di risposta disponibili, quella indicata dal ricorrente è **l'unica esatta**, poiché "proper" è l'unico vocabolo che può essere ritenuto un sinonimo di "honest", se "honest" viene inteso nel senso di "genuine".

Si deve altresì osservare che, nell'ambito delle prove scritte svolte sulla base di test a risposta multipla, l'Amministrazione ha la facoltà di inserire tra le opzioni di risposta i c.d. *distrattori*, risposte errate formulate in maniera tale da "attrarre" l'attenzione del candidato, in quanto simili alla risposta esatta, allo scopo di indurlo in errore.

È chiaro che un candidato a conoscenza della lingua inglese, come il ricorrente, ben sapendo che il vocabolo "truthfull" non

esiste, poteva orientarsi sulla 3° opzione, poiché quest'ultima rientra tra i sinonimi di "honest".

Con riguardo ai criteri ai quali la Pubblica Amministrazione si deve attenere nella formulazione dei quesiti a risposta multipla da somministrare nel corso di prove concorsuali, il GA si è più volte espresso affermando che: "... il metodo dei test selettivi con domande a risposta multipla **richiede che tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti**. Le stesse debbono pertanto essere **formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta** (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862)" (Cfr. TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021).

I.c. Orbene, in ragione della manifesta erroneità della risposta indicata come esatta dall'Amministrazione, nonché dalla presenza di una valida alternativa tra le soluzioni concesse, ossia "proper", opzione, tra l'altro, indicata dal ricorrente, il quesito non può che essere ritenuto meritevole di annullamento.

Pertanto, al ricorrente **spetta il riconoscimento di 1 punto in più (0,75+0,25)**, dovuto alla rimozione della penalità ingiustamente applicata pari a - 0,25, nonché al riconoscimento del punteggio positivo spettante per il quesito pari a +0,75, consentendogli, in tal modo.

Sul recupero del punteggio da parte del candidato al quale è stato somministrato un quesito successivamente accertato illegittimo, si richiama una **recente** pronuncia del TAR Lazio che ha statuito come segue: "*In accoglimento del ricorso, dal punteggio riportato dalla ricorrente va eliminata la penalità e aggiunto il punteggio relativo alla risposta esatta: il che determina, per effetto della risposta fondatamente contestata (comportando, tale fondatezza, l'assegnazione di 1,125) l'incremento del punteggio a 21,375 per la prova scritta.*" (Cfr. TAR Lazio, Sez. IV°, n. 2239/2023).

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di impugnazione.

Il *periculum in mora* è anch'esso evidente, poiché la presenza del quesito di inglese ha determinato la perdita di 1 punto, ciò ha gravemente pregiudicato il posizionamento in graduatoria del ricorrente.

Infatti, il ricorrente si è piazzato, a seguito della rettifica della graduatoria, 2877°, mentre, se avesse ottenuto 1 punto in più, avrebbe raggiunto almeno la posizione 1528°, ossia la prima occupata da candidati con 28,25 punti, con un miglioramento, quindi, **di oltre 1300 posizioni**.

Tale pregiudizio, inoltre, **si riflette negativamente sulle possibilità del ricorrente di rientrare nei primi scorrimenti di graduatoria**, considerato che, allo stato, si ritrova distanziato di almeno 1700 posizioni dall'ultimo vincitore mentre con l'aggiunta di 1 punto si collocherebbe a poche centinaia di posti dall'ultimo vincitore.

La rettifica del punteggio lo porterebbe a ridosso dei vincitori di concorso, con aumento esponenziale delle possibilità di ottenere l'ambita posizione lavorativa a seguito dei futuri scorrimenti che interesseranno la graduatoria.

Pertanto, si chiede all'on.le Collegio adito di **disporre il riesame del punteggio attribuito alla prova scritta nel senso indicato in ricorso, con conseguente aggiornamento del piazzamento in graduatoria**.

P.Q.M.

Si chiede che l'On.le TAR, in accoglimento del presente ricorso e dei successivi motivi aggiunti, previa adozione di misure cautelari, pronunci l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa.

Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore dell'avvocato antistatario.

La presente controversia è esente da CU poiché verte in materia di pubblico impiego ed il ricorrente rientra nella fascia reddituale di esenzione, come da autocertificazione depositata in atti.

Napoli – Roma, li 12/06/2023

Avv. Riccardo Ferretti